

**STATUTO DEL
GRUPPO PARLAMENTARE
“ SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ ”
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL 3 NOVEMBRE 2015**

Articolo 1

(Gruppo parlamentare)

1. Il Gruppo parlamentare “SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’”, di seguito denominato anche come “Gruppo”, è costituito dalle deputate e dai deputati che alla data del 3 novembre 2015 risultavano iscritti al Gruppo parlamentare denominato “SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’” e dalle deputate e dai deputati iscritti ad altri Gruppi parlamentari che vi aderiranno.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo, nel rispetto del pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, valorizza il contributo di ogni deputata e deputato alle attività del Gruppo stesso e della Camera dei Deputati, assicurando l’unitarietà degli indirizzi assunti collegialmente e democraticamente secondo le previsioni del presente Statuto.

2. Gli Organi del Gruppo, al fine dell’effettiva partecipazione di tutte le deputate e i deputati agli indirizzi legislativi e politici del Gruppo stesso, garantiscono nelle funzioni ad essi attribuite la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli aderenti al Gruppo.

4. Le deputate e i deputati del Gruppo sono tenuti a garantire la massima partecipazione ai lavori della Camera dei Deputati, sia in Aula sia in Commissione, nonché alle attività del Gruppo.

5. Ogni assenza dai lavori deve essere preventivamente comunicata, motivandola, al Segretario e/o al Capogruppo della Commissione.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all’attuazione dell’indirizzo politico, nonché, nelle rispettive competenze, alla gestione delle risorse finanziarie: l’Assemblea, il Presidente, il vice Presidente o i vice Presidenti, il Segretario o i Segretari, il Tesoriere e il Direttivo.

2. Gli Organi elettivi nonché i Capigruppo nelle Commissioni sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati. Gli eletti e i riconfermati dopo il primo biennio durano in carica fino al termine della legislatura.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L’Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo delibera sugli indirizzi e sulle iniziative dello stesso in sede parlamentare e politica, nonché sulle materie relative alla gestione economica e finanziaria ad essa riservati dalle disposizioni regolamentari della Camera dei Deputati e dallo Statuto.

2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno il ventipercento degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno il ventipercento degli aderenti al Gruppo.

3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salva diversa previsione dello Statuto.

4. Le votazioni hanno luogo di norma per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, salvo che l’assemblea all’unanimità decida per il voto palese.

5. L’Assemblea elegge il Presidente e, su sua proposta, il Direttivo, il Vicepresidente o i vice Presidenti di cui uno vicario, il Segretario o i Segretari e il Tesoriere, le cui rispettive funzioni e attribuzioni sono previste dallo Statuto e dal Regolamento della Camera dei deputati.

6. l'Assemblea delibera, inoltre, sugli atti ad essa riservati dalle disposizioni delle delibere dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e dallo Statuto.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali e politiche ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.
2. Promuove l'attività del Gruppo assicurando l'unitarietà degli indirizzi assunti collegialmente e democraticamente secondo le previsioni del presente Statuto
3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo.

Articolo 6

(Direttivo)

1. Il Direttivo è costituito da un numero non inferiore a cinque componenti e ne fanno parte di diritto: il Presidente, il Vicepresidente o i vice Presidenti, il Segretario o i Segretari. Il Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Direttivo.

Il Direttivo coordina e supporta, sulla base delle deliberazioni e degli orientamenti dell'Assemblea, l'attività parlamentare delle deputate e dei deputati aderenti al Gruppo.

2. Il Vicepresidente o i vice Presidenti di cui uno vicario coadiuva o coadiuvano Il Presidente nelle attività e nelle funzioni a questo attribuite dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente il vice Presidente vicario esercita i poteri attribuiti al Presidente dal Regolamento della Camera dei deputati, nonché le attività e le funzioni previste dallo Statuto in capo a quest'ultimo.

3. Il Segretario o i Segretari organizza o organizzano e supporta o supportano la partecipazione e le attività delle deputate e dei deputati del Gruppo ai lavori d'Aula e delle Commissioni, assicurando il coordinamento tra i singoli deputati e tra questi e gli Organi del gruppo.

4. Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo nell'ambito delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite dal regolamento della Camera dei deputati, dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e dallo Statuto.

Articolo 7

(Capigruppo di Commissione)

1. Ciascun gruppo di Commissione indica il proprio Capogruppo, in caso di disaccordo è indicato dal Direttivo.

2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei componenti della stessa, assicurando l'informazione delle attività svolte in Commissione a tutti i deputati del Gruppo e assicurando il coordinamento con gli Organi dello stesso.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. L'Assemblea, su proposta del Direttivo, in caso di violazioni dello Statuto può assumere, con la maggioranza dei componenti, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dal Gruppo;
- c) esclusione dal Gruppo.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

1. I proventi del Gruppo sono costituiti dai contributi erogati dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, per le finalità di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.

I proventi sono altresì costituiti da eventuali liberalità di terzi e da attività non in contrasto con le norme regolamentari della Camera dei deputati e dalla legge.

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo e dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

3. Il Tesoriere redige, sentito il parere del Direttivo e previa comunicazione all'Assemblea, un regolamento relativo alle modalità di destinazione dei contributi erogati dalla Camera dei deputati

secondo le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, dello Statuto della Camera dei deputati e ai vincoli di destinazione previsti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

4. Le spese e l'alienazione di cespiti di importo o valore superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) sono deliberati dal Direttivo.

5. Salvo che la destinazione o la distribuzione di legge non siano imposte per legge, è vietata la distribuzione in alcun modo degli avanzi di gestione, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, del contributo erogato dalla Camera dei deputati di cui all'articolo 15, comma 3, del Regolamento della stessa.

Articolo 10

(Rendiconto d'esercizio)

1. Il Rendiconto di esercizio annuale redatto in conformità del modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Tesoriere, che ne cura anche l'invio all'Organo di Controllo e alla Società di revisione legale nei termini previsti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

2. Il Rendiconto di esercizio, con allegate le relazioni dell'Organo di Controllo e delle Società di revisione legale, è approvato dall'Assemblea entro il termine previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e viene inviato dal Presidente del Gruppo al Presidente della Camera dei deputati nel termine previsto sempre dalle suddette deliberazioni.

3. Il Rendiconto di esercizio, unitamente ad un documento relativo all'organizzazione del Gruppo e al trattamento economico del personale, è pubblicato sul Sito internet del Gruppo.

Articolo 11

(Gestione amministrativa e contabile, controlli e verifiche)

1. Il Direttore amministrativo è nominato dall'Assemblea su proposta del Tesoriere e dura in carica per tutta la durata della legislatura, salvo revoca del Tesoriere.

Il Direttore amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa e contabile e svolge le funzioni previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera, riferendo periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

2. L'Organo di controllo interno è nominato dall'Assemblea, dura in carica per i primi due esercizi dalla costituzione del Gruppo e può essere riconfermato per gli esercizi successivi sino alla conclusione della legislatura.

L'Organo di controllo è costituito da un iscritto al Registro dei revisori legali ed opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'Organo di controllo svolge le attività e i controlli di cui deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, tenendo un registro delle azioni di controllo poste in essere e redige una relazione annuale che viene allegata al Rendiconto di esercizio.

3. La società di revisione individuata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, come previsto dall'articolo 15 ter del Regolamento della Camera dei deputati, svolge le attività e i controlli di cui deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera, redigendo una relazione sul Rendiconto di esercizio che viene allegata allo stesso.

4. Le funzioni di Tesoriere, Direttore amministrativo e componente dell'Organo di controllo sono incompatibili tra loro.

Articolo 12

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento del Gruppo si applicano le disposizioni previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Articolo 13

(Approvazione e modifica dello Statuto)

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati